



Comune di Petralia Sottana
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
dei Servizi Cimiteriali
del Comune
di Petralia Sottana

(ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n.285)

Approvato con Delibera del Consiglio Municipale n. 16 del 09/05/11

Il Sindaco
Prof. Santo Inguaggiato



Comune di Petralia Sottana
(Prov. Palermo)

Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Petralia Sottana

Capo I Premessa Art.1

Il presente regolamento sui servizi cimiteriali del Comune di Petralia Sottana è compilato in conformità al disposto dell'art. 344 Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del comune.

Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, ferme restando, ove stabilite, le competenze del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Coordinatore Sanitario, dell'U.S.L. competente e dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata o collettiva, nonché sulla loro vigilanza,

sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse alla custodia delle salme.

Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare il Sindaco, che a sua volta né darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quelle di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale, la quale provvederà all'esame di quanto rinvenuto ad opera del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 2

I cimiteri comunali sono beni appartenenti al demanio comunale specifico, essi sono

pertanto soggetti al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi degli art 822, 823, 824 del codice civile;

pertanto il diritto d'uso, sia di un loculo sia dell'area su cui il concessionario ha realizzato una sepoltura per la sua famiglia, ha natura di concessione amministrativa di bene demaniale e quindi inalienabile:

Con essa il comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo (concessione) su una determinata opera costruita dal comune (loculo) o su un'area, (parte del cimitero), da adibire a sepoltura, a sistema di tumulazione per la famiglia o collettività (congregazioni, confraternite, enti morali) e costruita a cura e spese del concessionario.

Tale diritti (concessione) non è commerciabile né alienabile.

Art. 3

Le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi al rapporto di concessione cimiteriale, che non attengono all'aspetto patrimoniale del rapporto medesimo, rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (ex art: 5 comma 1 L. 6.12.1971 n. 1034) presso il Tribunale di Termini Imerese.

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) del R.D. 27.07.1934 n.. 1265, (testo Unico, delle leggi Sanitarie) come modificato dalla legge 12.07.1961 n. 603, della L. 24.11.1981 n, 689, del D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Nuovo ordinamento dello Stato Civile).

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 9.12.1926 n. 2389 convertito dalla legge 15.03.1928 n. 833, concernente la Polizia Mortuaria in caso di eventi tellurici o disastri di altra natura, resta ferma l'applicabilità del regolamento approvato con Decreto di Ministero dei Lavori Pubblici in data 15.12.1927 Pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.1928.

CAPO II

Disposizioni Generali sul servizio dei cimiteri

Art. 5

La trattazione di tutte le problematiche cimiteriali è affidata al Responsabile del servizio cimiteriale che informerà tempestivamente il Sindaco, e l'Assessore al ramo.

Il personale Responsabile del servizio cimiteriale, è individuato dal capo del personale, o dal Segretario Comunale, di concerto con l'Amministrazione Comunale.

E' ammesso il ricorso all'appalto pubblico o a trattativa privata da espletarsi secondo le vigenti norme in materia di appalto-concorso per la gestione del servizio cimiteriale da affidare a ditte esterne, iscritte regolarmente nei pubblici registri per la tipologia dei servizi richiesti. Il servizio, dovrà essere svolto da personale amministrativo e personale tecnico. Spetta all'Amministrazione Comunale, la concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché le procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime, previa istruzione delle pratiche a cura dell'ufficio preposto. L'Ufficio tecnico comunale avrà competenze relative alla predisposizione ed all'aggiornamento dei piani cimiteriali e delle relative planimetrie, autorizzerà inoltre la realizzazione, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle sepolture, previa istruttoria delle pratiche e acquisizione di tutti i pareri previsti per legge. Interverrà in questioni strettamente tecniche che si dovessero presentare.

Art. 6

Gli uffici, ognuno per le proprie competenze, unitamente agli organi sanitari, sono incaricati al rilascio delle autorizzazioni, alla tumulazione, esumazione, inumazione, estumulazione, di salme nel cimitero esistente nel territorio comunale, nonché quelle relative al trasporto funebre e deposito dei feretri.

Inoltre avranno il compito di vigilare, unitamente agli organi a ciò preposti, sulla corretta gestione e fruizione delle sepolture da parte degli aventi diritto in conformità al contratto di concessione e alle norme previste nel presente regolamento.

L'amministrazione Comunale qualora venisse a conoscenza di circostanze che a suo giudizio possano indicare ipotesi di revoca o decadenza delle concessioni, adotterà i provvedimenti necessari previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia, e se del caso, adire l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

L'Ufficiale dello Stato Civile o il suo delegato, si raccorderà quando il caso lo richieda, con i medici delegati al servizio di Polizia Mortuaria, dal coordinatore sanitario dell'Ausl competente, per l'espletamento delle operazioni cimiteriali e dell'attività necroscopica.

Art. 8

L'Amministrazione comunale, a richiesta degli interessati, ove le leggi i regolamenti e

quant'altro lo consentano, assume a proprio carico gli oneri relativi al trasporto delle salme di soggetti per i quali si è proceduto al prelievo di organi a scopo di trapianto.

Art. 9

Alle procedure tecnico-amministrative previste e disciplinate dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30.04.1991 n. 10 e successive integrazioni e modificazioni e le disposizioni emanate con regolamento approvato dagli organi dell'Amministrazione Comunale di Petralia Sottana.

Art. 10

I provvedimenti emessi dal Responsabile del servizio cimiteriale sono reclamabili a quest'ultimo, da chiunque vanti un interesse qualificato, o piena conoscenza dei contenuti, entro gg. 30 dalla loro adozione.

Accesso alle salme o dei resti mortali al cimitero

Art. 11

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non viene richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, residenti o aventi origine nel comune;
- i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in questo comune, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata o collettiva nel cimitero del comune stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria, con le modalità previste;
- I resti mortali delle persone sopra elencate;
- Le parti anatomiche delle persone sopra elencate;

Art. 12

Salvo il nulla osta di cui all'art. 9 del Regolamento di Polizia Mortuaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'Autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove si è avverato il decesso ai sensi del D.P.R.

3.11.2000 n. 396, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme di legge.

Per autorizzazione è richiesto il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere e di ossa umane.

Per i prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età prematura di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento saranno rilasciati dall'ASP.

I parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASP, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 13

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante ausilio dell'elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata di almeno 20 minuti primi (art 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria), fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975 n. 644 e successive modifiche (disciplina sui prelievi di organi).

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo ne accerti la morte mediante impiego dell'elettrocardiografo.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, e il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione o quando altre ragioni sociali lo richiedono, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'AUSL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore dal decesso.

Durante il periodo di osservazione dei cadaveri il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore Sanitario dell'AUSL adotta le misure cautelative necessarie

Art. 14

Le operazioni di seppellimento possono essere eseguite dalle ore 8,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Eventuali modifiche della fascia oraria potranno essere disposte dall'Amministrazione Comunale.

All'ingresso del cimitero sarà apposto, in un luogo visibile al pubblico, un apposito cartello indicante l'orario.

Art. 15

Il seppellimento delle salme ha luogo secondo l'ordine di arrivo al cimitero.

I cadaveri, sopraggiunti dopo l'orario previsto per il servizio di seppellimento verranno depositati presso la camera mortuaria per essere seppelliti il giorno seguente.

Il seppellimento comunque dovrà avvenire alla presenza dei familiari del deceduto.

Art. 16

La salma pervenuta al cimitero, deve essere munita dei prescritti documenti previsti per legge di seguito enunciati:

- Autorizzazione di cui all'art. 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria in esecuzione all'art. 74 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, (osservato il nulla osta rilasciato dal Coordinatore del servizio di Medicina di igiene e prevenzione del Presidio Sanitario);
- **R i c e v u t a** di pagamento per la concessione in affitto del loculo comunale;
- Autorizzazione rilasciata dal Governatore della Congregazione o dalla Confraternita o dal legale rappresentante di ente morale, se trattasi di seppellimento in tomba a loro appartenente;
- Autorizzazione del proprietario o del legale rappresentante di tomba gentilizia o di famiglia privata;
- Autorizzazione per il trasporto del feretro.

Art. 17

Il Responsabile del servizio cimiteriale è tenuto a verificare se i documenti di cui all'articolo precedente siano regolari e se il nome e cognome indicato all'esterno del feretro

corrisponda esattamente a quello indicato nei medesimi documenti, quindi rilascia all'accompagnatore o ai familiari una ricevuta di avvenuta ricezione del cadavere pervenuto, mentre una copia verrà conservata agli atti, per essere successivamente depositata presso gli archivi del comune. Le ricevute devono essere staccate da un bollettario a matrice e figlia, vistato in ogni foglio dal Sindaco del comun

Art 18

Nel caso in cui i documenti di cui sopra dovessero risultare irregolari, i feretri saranno depositati presso la camera mortuaria sino a quando essi non saranno regolarizzati e comunque entro il tempo massimo di 48 ore dal deposito.

E' assolutamente vietato aprire le casse contenenti i cadaveri pervenuti al cimitero, eccetto il caso in cui l'Autorità Giudiziaria ne disponga l'apertura ovvero in quei casi e nei modi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 19

Nella Chiesa annessa o interna al cimitero, possono celebrarsi funerali, previo accordo con il parroco o con il suo delegato.

Art. 20

Gli oggetti appartenenti alla Chiesa del cimitero fanno parte dell'inventario generale depositato presso il comune, in una voce distinta dalle altre, e vengono dati in consegna al Parroco del Comune.

Art. 21

Qualora il seppellimento di un cadavere non possa aver luogo per motivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, la salma sarà depositata nella camera mortuaria fino al giorno seguente al seppellimento, purché il cadavere venga chiuso in cassa di zinco saldata a fuoco. Perdurando i motivi di cui sopra, il prolungamento della sosta del feretro dovrà essere comunicato al Responsabile dell'Ufficio Sanitario, che prescriverà gli opportuni accorgimenti.

Se poi, tale stato di cose dovesse protrarsi oltre il termine eventualmente stabilito dall'Ufficiale Sanitario, si provvederà a cura dell'Amministrazione Comunale, ad inumare il feretro in campo comune previa informativa all'Ufficiale Sanitario.

Tenuta dei registri

Art. 22

Il responsabile del servizio cimiteriale cura che siano tenuti ed aggiornati, i seguenti registri:

- registro cronologico delle salme che accedono al cimitero;

- Registro delle salme degli adulti inumati nei campi comuni, indicante il nome e cognome del defunto, il giorno, il mese e l'anno del seppellimento, il numero della sezione e quello della fossa corrispondente al cippo già collocato
- Registro dei pezzi patologici e anatomici;
- Registro dei trasferimenti;
- Registro alfabetico e cronologico delle salme pervenute nel cimitero, con la indicazione del nome Cognome e della fossa o della sepoltura ove è stato collocato il singolo feretro;
- Registri delle cellette ossario e delle cellette per urne cinerarie;
- Registro in ordine alfabetico dei concessionari delle sepolture gentilizie e delle cappelle dei successivi titolari delle medesime;
- Registro delle sepolture gentilizie e delle cappelle, contenente nome e cognome delle salme tumulate, nonché la data di tumulazione ed il loculo in cui è stato collocato il feretro;
- Registro di scadenza rispettivamente delle concessioni per sepolture gentilizie, cappelle, nicchie;

Art. 23

Tutti i registri di cui all'articolo precedente devono essere tenuti dal Responsabile del servizio cimiteriale, che ne è responsabile della custodia;

Art. 24

Il responsabile del servizio cimiteriale ha l'obbligo di comunicare settimanalmente l'elenco di tutte le salme inumate, tumulate, nonché delle riunioni di resti e dei trasferimenti effettuati, ciò al fine di effettuare le opportune verifiche anche in ordine all'effettivo

pagamento dei diritti dovuti all'Amministrazione.

I registri indicati nel precedente articolo, debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo disporre controlli senza alcun preavviso sulla corretta tenuta dei registri e delle pratiche cimiteriali.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato al termine di ogni anno presso l'Archivio Comunale, rimanendo l'altro presso il locale cimitero.

Camera mortuaria, sala autoptica, ossario comune, deposito di osservazione e obitorio.

Art. 25

Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria, funziona come tale, la camera mortuaria.

Il deposito può essere utilizzato anche per ricevere, tenere ed eventualmente osservare le salme:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico salvo diversa disposizione dell'autorità Giudiziaria;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza delle salme anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La camera mortuaria deve possedere i requisiti indispensabili previsti per legge.

Art 26

Il cimitero deve possedere una sala per le autopsie che deve rispondere, ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Art. 27

Il cimitero dev'essere dotato di un ossario consistente in un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni di salme che si trovino nelle condizioni di completa mineralizzazione e non richieste dai familiari per altra destinazione cimiteriale. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 28

Il cimitero deve inoltre disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- deposito, riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 29

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Trasporto di salme

Art. 30

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali è:

- a pagamento secondo una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, quando vengono:
 - richiesti servizi e trattamenti speciali, e/o quando il servizio di trasporto è affidato a ditte esterne;
- a carico del comune in caso di accertata indigenza del deceduto e dei suoi familiari, in una forma che garantisca il decoro del servizio;

L'Unità Sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art. 31

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285., deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 32

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, indicato dal Responsabile Sanitario.

E' consentito di rendere, al defunto le estreme-onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che quest'ultima la vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa della morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale e delle persone.

Art. 33

Il trasporto di salme in un cimitero di altro comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, alla quale dovranno essere allegati

- il permesso di seppellimento,
- il certificato di morte
- il nulla osta della ASP .

Delle autorizzazioni di cui al comma 1 è dato avviso al Sindaco del Comune presso il quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

Per i morti di malattia infettiva diffusiva l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme dell'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il trasporto di cadavere da comune a comune, per la cremazione è autorizzato con provvedimento del Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 34

Il trasporto di salme per e da un altro Stato è disciplinato dall'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990, se trattasi di Paesi aderenti alla convenzione

internazionale di Berlino del 10.02.1937 approvata dall'Italia con R.D. 1.7.1937 approvata dall'Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1369, ovvero dagli art. 28 e 29 dello stesso regolamento se trattasi di Stati non aderenti alla suddetta convenzione.

In entrambi i casi per morti di malattia infettiva-diffusiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Si applicano altresì gli art. 30 e 32 del regolamento di Polizia Mortuaria, quando se ne presenta il caso.

Art. 35

La salma deve essere consegnata alle persone responsabili del trasporto da comune a comune, unitamente ai documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia di cui una da consegnare al comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione dell'avvenuto compimento delle operazioni. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, al fine di evitare il trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.

In tal caso è dovuto il diritto fisso come da tariffa in vigore, al gestore dei trasporti funebri.

Art. 36

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco e dalle autorità di cui agli artt. 27 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria se il trasporto è per o da Stato Estero.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una Cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e di morte, e se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art.37

Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento del canone stabilito secondo le tariffe vigenti, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica art. 106 del R.D. 23.12.1965 e successive modificazioni. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 38

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si trovino oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli organi di polizia ed ivi depositarli. Gli oggetti chiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio del servizio cimiteriale.

Art. 39

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, preventivamente autorizzati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltiti come rifiuti speciali tenuto conto delle norme vigenti in materia. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.

Inoltre a giudizio dell'Amministrazione Comunale i materiali e le opere installate sulle sepolture possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose a seguito di richiesta, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per legge.

Orario

Art. 40

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco. La sosta dei visitatori presso il cimitero è consentita sino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Disciplina dell'ingresso

Art. 41

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- alle persone in stato di ubriachezza;
- alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni che contrastino con le norme del vivere civile;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
- ai senza fissa dimora.

Divieti

Art. 42

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti non attinenti con il luogo;
- rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamenti,
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dai contenitori,
- danneggiare aiuole, alberi e piante,
- scrivere sui muri o sulle lapidi e su tutte le superfici
- disturbare i visitatori,
- distribuire volantini di qualsiasi genere,
- fotografare o filmare cortei, tombe, opere funerarie, se non autorizzati,
- eseguire lavori non consentiti e comunque non provvisti di autorizzazione,
- assistere ad operazioni di esumazione ed estumulazioni di salme da parte di estranei,
- svolgere attività commerciale rifugiarsi e/o bivaccare nelle aree;
- pronunciare discorsi.
- Chiunque tenesse un contegno scorretto sarà diffidato ad uscire immediatamente,

In caso di rifiuto la persona verrà segnalata immediatamente agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Epigrafi, monumenti, ornamenti

Art. 43

Sulle tombe, nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed il materiale autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione alle caratteristiche del cimitero e secondo ordinanze del Sindaco che fissano i criteri generali.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili quali portafiori comuni e barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografie purché eseguite in modo da garantire la

permanenza nel tempo, e altresì consentito collocare vasi di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe altrui ed i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o dal personale addetto alla gestione del cimitero.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e l'eliminazione di erbe infestanti.

capo III Concessioni

Art 44

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso delle aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese dei privati o di associazioni o Enti morali, di loculi o di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività:

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal comune riguardano le sepolture individuali (loculi). Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del diritto di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto del Sindaco contenente l'individuazione della concessione. Nell'atto devono essere indicati le clausole e le condizioni della concessione e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, e in particolare:

- la durata e la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti; la persona, o il legale rappresentante pro tempore nel caso di enti o associazioni,
- le salme destinate ad esservi accolte e i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
- gli obblighi e gli oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

Art. 45

Nel caso di concessione rilasciata in favore di collettività, enti, confraternite, congregazioni, ed istituzioni è necessario l'indicazione del soggetto concessionario e le persone a cui è riservato il diritto di sepoltura.

A tal riguardo, l'assegnazione del loculo in favore dei propri iscritti deve obbedire ai seguenti criteri:

- l'assegnazione va fatta al momento del decesso;
- gli enti, le confraternite, le congregazioni ecc, devono trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile l'autorizzazione alla sepoltura degli aventi diritto, con l'indicazione del loculo assegnato;

Art. 46

Per le concessioni in uso di aree o di manufatti la durata è fissata:

- fino a 99 anni per aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività, decorrenti dalla data, della concessione, previo pagamento del canone annuo;
- fino a 99 anni per i loculi individuali costruiti da privati, previo pagamento del canone annuo;
- per 30 anni per i loculi individuali costruiti dal comune, previo pagamento del canone decennale;
- Il mancato pagamento del canone comporterà la decadenza della concessione, previa diffida, da notificarsi nei modi di legge.
- La diffida dovrà prevedere il recupero delle somme dovute maggiorato di penalità pari al 10% dell'importo

Modalità di concessione

Art. 47

La sepoltura individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento

La concessione di aree o di loculi comunali non può essere fatta:

- a Enti, Confraternite, Congregazioni ed Istituzioni che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione;

Destinatari del diritto d'uso delle sepolture private

Art. 48

Il diritto d'uso dei loculi o delle sepolture per famiglie è riservato alla persona del concessionario ed a quella della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 a 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta da ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto di tumulazione viene acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione, tranne che non venga negata esplicitamente dal concessionario, per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare al servizio cimiteriale.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in un dei modi sopra riportati.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il Comune si riserva in ogni tempo di potere modificare ed impiegare per esigenze di cimitero le aree attigue.

Manutenzione

Art. 49

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e di mm. 1,5 se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali delle casse comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri;

Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri e assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera in ferro larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi.

Sia la cassa di legno che quella in metallo debbono portare ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km, salvo il caso previsto dall'art.25 del DPR n.285 del 10.9.1990 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 50

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore della Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo precedente, prescindendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 51

Per il trasporto delle salme durante i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo su indicazione del Responsabile Sanitario dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione, ove prescritti e consentiti.

Art. 52

Le estumulazioni con esclusione delle salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per il periodo prescritto dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo biochimico di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate dopo un periodo di tumulazione non inferiore a complessivi 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni, acquisito il parere del Consiglio Superiore della Sanità.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere obbligatorio e vincolante del coordinatore sanitario.

Art. 53

Nelle sepolture gentilizie e familiari le salme, in costanza di rapporto concessionario, possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, purché siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione e previo consenso scritto del coniuge e dei figli o, in mancanza di almeno due dei parenti più prossimi entro il 3° grado. I resti se mineralizzati possono essere conservati nelle sepolture medesime in apposito ossario o in singole cellette ovvero in loculo, sia o meno presente il feretro;

Se i resti non sono mineralizzati si applica la disposizione di cui all'art.59 del presente regolamento.

Art. 54

Il Sindaco, a richiesta degli aventi diritto, può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o in altra sepoltura o di essere cremati a condizione che, una volta aperto il loculo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e attesti che il suo trasferimento in altro sito può farsi senza alcun pregiudizio per la salute ed igiene pubblica.

Qualora il coordinatore sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro potrà ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro medesimo nel rispetto del regolamento di Polizia mortuaria DPR n.. 285 del 10.09.1990.

Art. 55

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con il quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Sindaco è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere.

Art. 56

Le operazioni di tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale devono essere eseguite soltanto da personale idoneo, previo pagamento dei diritti stabiliti dalle tariffe in vigore all'atto dell'esecuzione delle operazioni.

Art. 57

Qualora il feretro debba essere tumulato in locali di dimensioni inferiori a quelle previste dalla vigente normativa, gli opportuni adattamenti se ed in quanto possibili devono essere autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Qualora le dimensioni della cassa siano incompatibili con le dimensioni del loculo, il feretro, in mancanza di altra destinazione, sarà avviato ai campi di inumazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO VI

Inumazioni ed esumazioni

Art. 58

S'intende per inumazione il seppellimento del cadavere in modo tale che la cassa che la contiene sia interamente a contatto con la nuda terra.

Si intende per esumazione l'operazione contraria a quella anzidetta.

I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

A norma dell'art. 337 del testo unico di Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1245 del 27.07.1934 il numero delle fosse dovrà, essere conforme a quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria,

Art. 59

Ogni fossa del campo di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregante degli agenti atmosferici e recante il numero progressivo.

Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile recante il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 60

Ciascuna fossa di inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del terreno del cimitero e dopo avervi depositato il feretro deve essere ricolmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse di inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 1,50 e larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato.

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque-meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 61

Ogni Cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato deceduti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Nelle inumazioni è vietato sovrapporre le casse, devono ogni fossa ospitare un solo feretro. Appena collocato il feretro nella fossa assegnategli, questa deve essere senza indugio, riempita terra in modo che si formi un rialzo in pendenza verso i 4 lati per il necessario scolo delle acque piovane.

Art. 62

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altri comuni per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere eseguite praticando sulla cassa metallica prima della inumazione dei tagli o fori di opportune dimensioni, asportando se necessario il coperchio della cassa di legno

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso di lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso di lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti da 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte da 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle pareti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto

Art. 63

Le inumazioni hanno luogo previa autorizzazione scritta dell'Ufficiale dello Stato Civile, senza eccezione alcuna con l'indicazione di quanto prescrive l'Ordinamento dello Stato civile D.P.R. n. 396 del 3.11.2000.

Detta autorizzazione deve essere consegnata all'accompagnatore del feretro unitamente al feretro, al personale in servizio presso il cimitero.

Qualora venga presentato un cadavere per l'inumazione al cimitero per ordine dell'autorità Giudiziaria non potrà eseguirsi l'inumazione senza il permesso scritto dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 64

Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima di un decennio dalla inumazione, o dopo il periodo previsto dai commi 2 e 3 dell'art.82 del regolamento di Polizia Mortuaria, dal Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità, tale periodo non può essere comunque inferiore nel minimo a 5 anni.

Le fosse liberate possono essere riutilizzate per altre inumazioni secondo le prescrizioni di cui ai predetti articoli.

Le salme possono essere esumate in via straordinaria, prima del prescritto turno di

rotazione, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini di giustizia o previa Autorizzazione del Sindaco, su istanza degli aventi diritto, previo pagamento dei relativi diritti, per essere trasportate in altra sede o in altra sepoltura o per essere cremate.

Tutte le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore Sanitario della Locale ASP di appartenenza, del gestore del cimitero e alla presenza della forza pubblica

Art. 65

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o loculi ossario individuali posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione secondo le opportune disposizioni.

In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm .0,660 chiuse con saldatura e recanti il nome, il cognome del defunto con data di nascita e di morte. Ogni celletta può accogliere una sola cassetta ed ogni cassetta i resti di un solo cadavere.

Tutti i rifiuti restanti dell'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR. n.915 del 10.09.1982 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa, secondo le prescrizioni dell'art.44 del presente regolamento.

Art. 66

Le casse fornite gratuitamente dall'amministrazione Comunale per collocarvi persone decedute, in stato di indigenza, debbono contenere tutte le indicazioni per l'individuazione della salma.

Art. 67

I contenitori di prodotti abortivi provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private debbono recare una etichetta metallica recante il nome eventualmente attribuito al feto ed i giorni di vita intrauterina.

Gli arti e i pezzi anatomici destinati alla inumazione debbono essere collocati entro contenitori recanti i dati identificativi del soggetto da cui sono stati espianati o asportati.

Anche in quest'ultimo caso necessita autorizzazione dell'Ufficiale dello stato Civile per l'inumazione degli arti e dei pezzi anatomici

Art. 68

Quando non vengono richieste in tempo opportuno, la traslazione di una salma dalle fosse in altro sito, i resti rinvenuti vengono depositi nell'ossario comune come prescritto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 69

I lavori di inumazione ed esumazione vanno eseguiti da personale idoneo previo pagamento dei diritti secondo il tariffario allegato in calce al presente regolamento.

Capo VII

Cremazione

Art. 70

Per il rilascio della Autorizzazione, alla cremazione, prevista dalla legge 30.03.2001 n. 130, il funzionario preposto alla istruzione della pratica è tenuto a verificare la presenza dei seguenti documenti:

- Documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione;

esso può consistere in:

- disposizione testamentaria

- dichiarazione sottoscritta e resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 dalla quale risulti la volontà del coniuge non divorziato, o in mancanza del parente più prossimo, individuato secondo l'art.74 e seguenti del codice civile, a dare corso, in assenza di volontà contraria del de cuius, alla cremazione della salma di che trattasi:

Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado il consenso alla cremazione dovrà essere dato da tutti.

Inoltre occorrono i seguenti documenti:

- certificato in carta libera redatti dal medico necroscopo, dai quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

- nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte improvvisa o sospetta

Art. 71

L'autorizzazione alla cremazione dei deceduti minorenni può essere rilasciata nei modi e termini di legge qualora sia espressa la manifestazione di volontà da entrambi i genitori congiuntamente anche se divorziati, o da uno dei genitori in caso di vedovanza.

Il minore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non è soggetto legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione.

Nel caso di tutelato o interdetto le manifestazioni di volontà alla cremazione sono rese dal tutore.

In ogni caso la pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalla Legge 30.3.2001 n. 130 cui in ogni caso va fatto riferimento.

Capo VIII Norme Transitorie

Art.72

I concessionari di tombe private o loro eredi devono entro due anni dell'entrata in vigore del presente regolamento dichiarare al Comune la titolarità o il possesso del bene da regolarizzare i diritti di concessione in liso con apposita convenzione senza alcun versamento di nuovi oneri.

Art. 73

Le confraternite o congregazioni concessionarie di aree devono entro due anni dell'entrata in vigore del presente regolamento, dichiarare la titolarità o il possesso dell'area e a quale titolo: perpetua, temporanea etc.

Le tombe delle confraternite o congregazioni possono essere concesse in uso temporaneo o perpetuo agli aventi diritto secondo gli statuti degli Enti religiosi.

Alle confraternite e congregazioni di nuova istituzione che fanno richiesta di concessione di area la stessa potrà essere concessa compatibilmente con la disponibilità secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 74

Restano fatte salve tutte le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 75

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previsti in altre norme regolamenti non contemplate nel presente regolamento;

Art. 76

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite dagli artt. 106-107 del T.U.L.C.P. 3.03.1934 n.383 e dell'art 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27.07.934 n. 1265 e della legge 24.11.981 n.686

Art. 77

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda all'osservanza del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

NORME FINALI

Art. 78

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la delibera di approvazione e successiva pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del Comune per ulteriori giorni 15.